

Commenti relativi all'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

I. Situazione iniziale

La nuova ordinanza sostituisce l'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹ sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr).

Dal 13 dicembre 2011 nell'UE è in vigore il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (di seguito denominato regolamento FIAC). Un primo adeguamento a tale regolamento è stato effettuato in occasione dell'ultima revisione dell'OCDerr. Tali modifiche sono in vigore dal 1° gennaio 2014.

Per prevenire ostacoli al commercio, nell'ambito dell'adeguamento delle ordinanze alla nuova legge sulle derrate alimentari il regolamento FIAC è stato recepito quasi integralmente nel diritto svizzero. Tuttavia in qualche caso, essendosi dimostrate efficaci, le formulazioni già utilizzate nell'OCDerr sono state mantenute nell'OID.

Per quanto riguarda l'indicazione dell'origine degli ingredienti, il Parlamento ha richiesto una normativa indipendente. Pertanto è stato necessario trovare un compromesso con le parti coinvolte.

Il regolamento FIAC disciplina «le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale». In particolare è volto a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e, al tempo stesso, il buon funzionamento del mercato interno. Parallelamente alla sua pubblicazione sono state apportate alcune modifiche concernenti le «indicazioni nutrizionali e sulla salute²».

¹ RS 817.022.21

² Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

Considerazioni generali

I rimandi all'OCDerr contenuti nel seguente testo si riferiscono alla versione del 1° gennaio 2014.

È necessario rilevare che i presenti commenti non riguardano tutte le disposizioni dell'OID, bensì principalmente gli aspetti che hanno subito una modifica importante o dai quali è emersa un'esigenza di interpretazione.

Negli articoli del regolamento FIAC vengono disciplinati i principi, mentre i particolari sono specificati in dettaglio nei 15 allegati. Questa suddivisione è stata recepita nell'OID e comporta un cambiamento del sistema. Le disposizioni in precedenza contenute nell'OCDerr e non recepite nell'OID, bensì in altri atti normativi, sono menzionate nei commenti.

I requisiti riguardanti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, ai sensi del regolamento CE n. 1924/2006, sono stati mantenuti nell'OID.

Alcune prescrizioni del regolamento FIAC non sono state recepite nell'OID, bensì nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr). Ad esempio alcune disposizioni concernenti la caratterizzazione di materie prime, prodotti intermedi e semilavorati o riguardanti l'informazione sulle derrate alimentari fornita mediante tecnologie di comunicazione a distanza sono contenute nell'ODerr (artt. 40 e 44).

Occorre rilevare che i requisiti in materia di caratterizzazione sono in parte disciplinati anche nelle ordinanze specifiche dei prodotti. Tali disposizioni prevalgono su quelle generali dell'OID. Ad esempio i requisiti specifici riguardanti la dichiarazione del valore nutritivo per gli alimenti per lattanti e di proseguimento sono disciplinati nell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE). Pertanto devono sempre essere consultate anche le ordinanze specifiche dei prodotti per garantire l'osservanza di tutti i requisiti in materia di caratterizzazione.

II. Note esplicative sulle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

L'ordinanza definisce i principi generali e i requisiti riguardanti le informazioni sulle derrate alimentari fornite ai consumatori e stabilisce che il termine «informazione» include anche la pubblicità. Essa si applica anche agli alimenti offerti dalle aziende di ristorazione collettiva o mediante tecnologie di comunicazione a distanza.

I requisiti applicabili variano a seconda della vendita delle derrate alimentari in forma «preimballata» o «sfusa». In questo contesto è irrilevante se la derrata alimentare è offerta mediante il commercio al dettaglio, aziende di ristorazione collettiva o l'utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza.

L'articolo 44 ODerr disciplina in dettaglio i requisiti per la vendita mediante l'utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza.

Sono fatti salvi i requisiti specifici dei prodotti.

Art. 2: Definizioni

Dato il numero elevato di termini da definire nella presente ordinanza, le definizioni sono contenute nell'allegato 1.

Capitolo 2: Indicazioni obbligatorie sulle derrate alimentari

Sezione 1: Contenuto e forma

Art. 3: Indicazioni obbligatorie

Nell'articolo 3 vengono stabilite le indicazioni obbligatorie per le derrate alimentari preimballate. Questa disposizione si distingue dai requisiti dell'OCDerr per il fatto che d'ora in avanti anche la dichiarazione del valore nutritivo sarà obbligatoria per tutte le derrate alimentari preimballate. Le deroghe a tale obbligo sono elencate nell'allegato 9.

Cambiamento del sistema

In linea con il regolamento FIAC, alcuni requisiti finora contenuti nell'articolo 2 OCDerr sono stati spostati negli allegati (ad es. i requisiti per le indicazioni sullo stato fisico della derrata alimentare, sul procedimento tecnologico utilizzato e sul trattamento con radiazioni ionizzanti).

Sulle bevande alcoliche dolci devono tuttora figurare indicazioni specifiche. I requisiti al riguardo sono contenuti nell'ordinanza sulle bevande. L'attuale rimando è stato eliminato.

A differenza dell'OCDerr, non sono più menzionati gli additivi e le sostanze ausiliarie per la lavorazione, poiché rientrano nel concetto di derrata alimentare.

Differenze rispetto al regolamento FIAC

Per quanto riguarda l'indicazione di un *indirizzo*, il regolamento (UE) n. 1169/2011 differisce dalla presente ordinanza, poiché prevede l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'importatore con sede nell'UE. Per prevenire ostacoli al commercio, in Svizzera è sufficiente indicare il nome o l'azienda e l'indirizzo della persona che ha fabbricato, messo in circolazione, imballato, confezionato, imbottigliato o consegnato la derrata alimentare, la cui sede non deve essere necessariamente in Svizzera.

L'UE prevede inoltre l'indicazione della *quantità netta* (art. 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011). In Svizzera tutte le indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati sono disciplinate dall'Ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ). Essa si applica anche alle derrate alimentari e deve essere presa in considerazione per l'etichettatura. Anche in questo caso è stato eliminato il rimando.

Nelle *etichette molto piccole* (< 10 cm²) devono essere riportate per iscritto sulla confezione solo determinate informazioni. L'elenco degli ingredienti può essere messo a disposizione dei consumatori anche in altro modo (ad esempio attraverso un cartellino nelle immediate vicinanze dell'alimento).

In conformità con il regolamento FIAC, la locuzione «superficie singola stampabile» è stata sostituita dal termine «*superficie maggiore*», che nella maggior parte dei casi assume lo stesso significato.

Art. 4: Presentazione delle indicazioni obbligatorie

Principio

Nel caso di derrate alimentari preimballate, al *momento della consegna* le indicazioni obbligatorie devono essere apposte direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta. Per «momento della consegna» si intende la vendita ai consumatori finali.

Presentazione

Le indicazioni devono essere apposte in posizione ben visibile in modo leggibile e indelebile, senza essere coperte da immagini o altri elementi. Inoltre deve essere osservata la dimensione di carattere minima di 1,2 mm (allegato 3). Oltre alla dimensione del carattere, anche il contrasto e la scelta di colori influiscono in modo determinante sulla leggibilità. Nell'UE è prevista l'emissione di ulteriori precisazioni sui requisiti concernenti la *leggibilità* sotto forma di atti di esecuzione. La data di emissione non è ancora nota.

Sui piccoli imballaggi la dimensione di carattere minima è di 0,9 mm.

Disposizioni sul campo visivo

La denominazione specifica e il tenore alcolico devono figurare nello stesso campo visivo, al fine di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie. Lo stesso vale anche per la dichiarazione riguardante l'utilizzo di sostanze ormonali o non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr; RS 916.51). I consumatori attribuiscono molta importanza all'informazione riguardante l'utilizzo di tali sostanze, che deve quindi essere fornita in modo trasparente.

«Nello stesso campo visivo» significa «visibile a colpo d'occhio». Tuttavia le informazioni non devono figurare tutte sullo stesso lato. Se ad esempio l'angolo di una confezione di latte è rivolto direttamente verso l'osservatore affinché possa vedere tutte le informazioni obbligatorie a colpo d'occhio, il requisito del campo visivo è considerato soddisfatto.

È necessario rilevare che, oltre alle prescrizioni riguardanti il campo visivo dell'OID, nell'ODAgr sono previsti altri obblighi di dichiarazione per i prodotti agricoli.

Anche il regolamento FIAC prevede una disposizione sul campo visivo per l'indicazione della quantità nominale, che tuttavia non è stata recepita nell'OID.

Art. 5: Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato

Scopo

Questa disposizione disciplina la modalità di presentazione delle informazioni sulle derrate alimentari immesse sfuse sul mercato.

Definizione

Le «derrate alimentari immesse sfuse sul mercato» sono disciplinate nell'articolo 2 punto 12 ODerr. In questa categoria figurano le derrate alimentari non preimballate ai sensi dell'articolo 2 punto 11 ODerr, comprese quelle confezionate o imballate su richiesta del consumatore sul luogo di consegna oppure preimballate ai fini della loro consegna immediata.

Principio

In linea di principio i consumatori devono disporre delle *stesse informazioni* fornite per gli alimenti preimballati. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, tali informazioni non devono essere fornite necessariamente per iscritto. Di norma è possibile rinunciare alle indicazioni scritte qualora l'informazione dei consumatori sia garantita in altro modo (art. 39).

In generale le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato non sono soggette all'obbligo di dichiarazione del valore nutritivo (cfr. allegato 9 punto 21). Tuttavia, se vengono fornite su base volontaria indicazioni di cui all'articolo 22 capoverso 3 (ad es. indicazioni nutrizionali o sulla salute), deve figurare anche una dichiarazione del valore nutritivo ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1. I requisiti riguardanti la presentazione di tali indicazioni sono stabiliti nell'articolo 25 capoverso 4.

Le informazioni obbligatorie per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato devono essere disponibili *al momento dell'offerta* dei prodotti, affinché i consumatori possano prendere una decisione di acquisto consapevole.

Informazioni essenziali per i consumatori

Alcune indicazioni molto importanti per i consumatori devono essere riportate per iscritto e soddisfare requisiti specifici anche per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato. Tale principio e le derrate alimentari alle quali si applica sono stabiliti nell'articolo 39 capoverso 2 ODerr. L'articolo 39 capoverso 3 ODerr affida al DFI la competenza di stabilire le modalità di presentazione delle indicazioni di cui all'articolo 39 capoverso 2 ODerr e le condizioni alle quali si può rinunciare alla forma scritta. Le disposizioni in materia, di seguito discusse, sono contenute nell'articolo 5 OID.

Provenienza

L'obbligo di dichiarare la provenienza per iscritto, ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 ODerr, è limitato alla carne e al pesce.

Esso concerne in particolare la carne degli animali di cui all'articolo 2 lettere a (ungulati addomesticati ivi indicati) e d (volatili da cortile) dell'ordinanza del DFI del ... sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA). Pertanto la regolamentazione dell'indicazione della provenienza della carne venduta sfusa corrisponde a quella vigente.

L'obbligo di indicare per iscritto la provenienza del pesce intero, sfilettato o in pezzi venduto sfuso è stato introdotto sulla base della *mozione 12.4026 Schelbert «Stessi obblighi di dichiarazione per carne e pesce»*, accolta dal Parlamento.

Per le specie animali summenzionate la provenienza deve essere indicata in ogni caso per iscritto. Trattandosi di una disposizione speciale per derrate alimentari immesse sfuse sul mercato, l'articolo 5 prevale sugli articoli 16 e 17.

Per l'indicazione della provenienza delle specie interessate è determinante il Paese in cui l'animale è ingrassato in maggiore misura o ha trascorso la maggior parte della sua esistenza. Può essere scelto uno di questi due criteri. Per il pesce catturato in mare si applica l'allegato 4.

A tutti gli altri prodotti venduti sfusi non contemplati nell'articolo 5 capoverso 1 lettera a si applicano le medesime disposizioni riguardanti la provenienza degli ingredienti previste per le derrate alimentari preimballate (art. 16). Se i prodotti summenzionati rientrano nelle disposizioni da soddisfare cumulativamente di cui all'articolo 16 capoverso 1, deve essere dichiarata la provenienza degli ingredienti. Tuttavia in questi casi è possibile fornire le informazioni oralmente (art. 39 cpv. 1 ODerr).

Esempi concreti sull'indicazione obbligatoria della provenienza nella vendita di prodotti sfusi

Per le costate la provenienza della carne deve essere sempre indicata per iscritto. Tuttavia questa indicazione obbligatoria non si applica alle costate marinate (preparazione a base di carne).

Il salame non deve recare né la provenienza del prodotto (Paese di produzione) né quella degli animali dal quale è ottenuto, poiché non si tratta di carne, bensì di un prodotto a base di carne.

Ulteriori requisiti particolari per derrate alimentari immesse sfuse sul mercato

Come menzionato in precedenza, l'articolo 39 capoverso 2 ODerr stabilisce le indicazioni che devono essere fornite per iscritto nella vendita di prodotti sfusi, tra le quali figurano anche l'utilizzo di tecniche di modificazione genetica o di procedimenti tecnologici particolari nella fabbricazione e le indicazioni previste dall'ordinanza sulle dichiarazioni agricole.

Indicazioni sulla salute

L'articolo 5 capoverso 1 lettera c contiene una deroga al principio secondo il quale le informazioni devono essere garantite anche nella vendita di merce sfusa. In base a questa deroga, se le informazioni sulla salute non sono fornite per iscritto, non è necessario menzionare l'importanza di un'alimentazione variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano o le modalità di consumo (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a e b).

Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate (sezione 4) e indicazioni sull'utilizzo di sostanze ausiliarie per la lavorazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 10 e dell'articolo 19 capoverso 7 ODOA

Gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate e la dicitura «non adatto ai celiaci» non devono essere indicati per iscritto se:

1. sul prodotto figura in modo ben visibile che le informazioni possono essere richieste oralmente e
2. le informazioni possono essere fornite per iscritto dal personale oppure direttamente da una persona competente in materia.

Pertanto nel luogo di vendita deve figurare un'indicazione chiara in posizione ben visibile che illustri ai consumatori come ottenere informazioni al riguardo. Nell'allegato 6 sono elencate quattordici sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate e che pertanto sono soggette all'obbligo di dichiarazione. Le informazioni pertinenti devono essere messe a disposizione del personale in forma scritta (ad es. in una tabella o in una scheda informativa). In presenza di personale esperto (ad es. cuoco o personale debitamente informato) non sono necessari documenti scritti.

Sezione 2: Denominazione specifica

Art. 6: Principi

Cambiamento del sistema

In seguito all'abbandono del principio positivo e all'introduzione della nuova definizione di derrata alimentare, nella legge sulle derrate alimentari non vengono più definiti tutti gli alimenti. Di conseguenza è necessario disciplinare la denominazione delle derrate alimentari non definite nelle ordinanze.

Nel regolamento FIAC è richiesta una «*denominazione dell'alimento*». I requisiti riguardanti questa denominazione vengono recepiti nel diritto svizzero. Tuttavia, essendo comunemente noto e utilizzato, il termine svizzero «denominazione specifica» viene mantenuto in questo contesto (cfr. definizione di cui all'allegato 1). Per denominazione specifica si intende la denominazione legale. In assenza di quest'ultima deve essere utilizzata la *denominazione usuale*. Se non esiste una denominazione usuale, può essere utilizzata come denominazione specifica una *denominazione descrittiva*.

Una denominazione descrittiva non può essere utilizzata come denominazione specifica per una derrata alimentare se esiste una denominazione legale.

Gli attuali capoversi 5 e 6 dell'articolo 3 OCDerr non sono stati recepiti nell'OID. Tuttavia anche in futuro la denominazione specifica non potrà essere sostituita da *un marchio di produttore*, *un marchio commerciale oppure un nome di fantasia*, come si desume dai requisiti riguardanti la denominazione specifica e dal divieto di inganno (art. 12 ODerr). Come nel diritto vigente, la denominazione specifica potrà essere integrata con un marchio o un nome di fantasia.

Anche in futuro sarà vietato l'utilizzo di designazioni come «*alla maniera di*», «*tipo*», «*genere*» se possono trarre in inganno il consumatore (art. 12 ODerr). Nell'OID non è più necessaria una disposizione specifica in materia (art. 3 cpv. 6 OCDerr).

Art. 7: Denominazioni protette

Il capoverso 1 contiene ora un rimando alla legislazione cantonale e alla futura *ordinanza DOP/IGP* per prodotti non agricoli (ad es. sale e acqua minerale).

Il capoverso 2 corrisponde a livello di contenuto all'articolo 4 OCDerr.

Per quanto riguarda il vino, l'utilizzo di denominazioni protette è disciplinato dall'ordinanza del DFI del ... sulle bevande.

Sezione 3: Elenco degli ingredienti

Art. 8: Indicazioni necessarie e ordine

Conformemente al regolamento FIAC, il capoverso 1 prevede che la parola «ingredienti» compaia nel titolo dell'elenco degli ingredienti.

Nel capoverso 3 è richiesta la caratterizzazione dei nanomateriali. Il capoverso 4 stabilisce che, per le derrate alimentari recanti un'indicazione sulla salute, i microorganismi utilizzati devono essere indicati con la specifica nomenclatura scientifica.

Le vitamine e i sali minerali devono essere menzionati nell'elenco degli ingredienti con il nome del composto.

Cambiamento del sistema

Alcuni particolari della dichiarazione degli ingredienti, come ad es. le indicazioni concernenti l'acqua aggiunta, l'origine degli oli e dei grassi vegetali, le categorie funzionali e gli ingredienti composti, vengono regolati nell'allegato 5. Queste indicazioni specifiche sono attualmente disciplinate nell'articolo 5 capoverso 2 OCDerr.

Art. 9: Deroghe

Nel capoverso 1 sono enumerate le derrate alimentari per le quali non è necessario un elenco degli ingredienti. Nel capoverso 2 vengono precisati i componenti delle derrate alimentari che non devono essere compresi nell'elenco degli ingredienti (come gli additivi trasferiti, le sostanze di supporto ecc.).

Sezione 4: Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate

Art. 10

Questa sezione corrisponde nella sostanza all'articolo 8 OCDerr. Il relativo allegato 6 corrisponde all'allegato 1 OCDerr.

Art. 11

In questo articolo vengono disciplinati i requisiti riguardanti la caratterizzazione degli allergeni. I capoversi 1-4 corrispondono ai capoversi 1 lettere a-c, 1^{bis} e 2^{bis} dell'articolo 8 OCDerr. I requisiti specifici dell'OCDerr concernenti gli additivi, le sostanze di supporto, ecc., possono essere omessi poiché, in base alla nuova legge sulle derrate alimentari, tutte le sostanze aggiunte a un alimento rientrano nel concetto di derrata alimentare (cfr. art. 4 LDerr). I requisiti svizzeri riguardanti le «mescolanze prodottesi inavvertitamente o contaminazioni» sono stati mantenuti nei capoversi 5-9 (corrispondenti all'art. 8 capoversi 3-7 OCDerr).

Sezione 5: Indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID)

Art. 12

Principio

In linea di principio l'indicazione quantitativa degli ingredienti è necessaria se può influire sulla decisione di acquisto. I principi corrispondono all'attuale articolo 9 capoverso 1 lettere a-c OC-Derr. Nel capoverso 1 è stata aggiunta la lettera d, la quale precisa che l'indicazione è necessaria anche quando un ingrediente è rilevante per la caratterizzazione di una derrata alimentare e per la sua distinzione da altri prodotti.

I casi in cui è prevista l'indicazione quantitativa degli ingredienti sono stabiliti al capoverso 1.

Esempi relativi alle singole lettere

Lettera a: «yogurt alla fragola», «sorbetto alla frutta», «pizza al prosciutto».

Lettera b: carne di manzo nel «gulasch», patate nelle «crocchette di rösti», frutti di mare nella «paella».

Lettera c: «preparato con burro», «con arachidi», immagine raffigurante una pera e cioccolato su uno yogurt di «pere alla Belle Hélène».

Lettera d: tenore di grassi nella «maionese», tenore di mandorle nel «marzapane».

Anche per l'utilizzo di un marchio di qualità privato o di una marca può essere richiesta una QUID se è di fondamentale importanza per la caratterizzazione di una derrata alimentare e per la sua distinzione da altri prodotti con i quali può essere confusa sulla base della denominazione o dell'aspetto.

I particolari e le eccezioni riguardanti la QUID sono riportati nell'allegato 7.

Sezione 6: Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento

Art. 13

Il termine minimo di conservazione deve essere sempre indicato quando non è prevista la data di scadenza. Quest'ultima deve essere indicata solo nel caso di derrate alimentari che devono essere conservate al freddo secondo l'articolo 24 dell'ordinanza sui requisiti igienici o secondo le prescrizioni termiche specifiche della stessa ordinanza (cpv. 2). Tuttavia non tutte le derrate alimentari da conservare al freddo necessitano della data di scadenza. Ad esempio per lo yogurt è di norma sufficiente l'indicazione del termine minimo di conservazione. La carne macinata invece, essendo altamente deperibile, necessita della data di scadenza.

Cambiamento del sistema

Le definizioni di «termine minimo di conservazione» e «data di scadenza» sono contenute nell'allegato 1.

I particolari riguardanti l'indicazione della data sono riportati nell'allegato 8.

Nota riguardante la traduzione

Poiché la traduzione francese e quella italiana per il termine minimo di conservazione e la data di scadenza differivano da quelle del regolamento FIAC, sono state adeguate per prevenire ostacoli al commercio.

Sezione 7: Condizioni di conservazione e di utilizzo

Art. 14

I capoversi 1 e 2 sono ispirati all'articolo 25 del regolamento FIAC. Tuttavia i principi in esso stabiliti sono stati combinati con le prescrizioni concernenti le derrate alimentari refrigerate e surgelate di cui all'articolo 18 OCDerr.

Esempi

Esempio di *indicazione delle condizioni di conservazione e di utilizzo* per crostatine di formaggio surgelate:

«alimento surgelato conservabile in congelatore a una temperatura non superiore a -18°C. Una volta scongelato il prodotto deve essere consumato immediatamente».

Esempio di *indicazione per una conservazione o un utilizzo adeguato degli alimenti dopo l'apertura della confezione*:

«da consumarsi entro 3 giorni dall'apertura della confezione» o «dopo l'apertura non lasciare il prodotto nella confezione. Conservare in frigorifero e consumare rapidamente».

Le condizioni di conservazione e utilizzo non devono essere confuse con le istruzioni per l'uso ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera k. Queste ultime sono indicazioni per la preparazione come ad esempio «cucinare le crostatine di formaggio nella parte centrale del forno preriscaldato a 220°C per circa 12-15 minuti».

Sezione 8: Indicazione del Paese di produzione e dell'origine

Per *Paese di produzione di una derrata alimentare* si intende il Paese in cui l'alimento è stato elaborato in modo da ottenere le sue proprietà caratteristiche o una nuova denominazione specifica.

Per *origine di un ingrediente* (materia prima) si intende l'origine ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2.

Esempio a titolo illustrativo: in Italia viene prodotta la salsa di pomodoro «Sugo Toscano». I pomodori sono raccolti e trasformati in concentrato in Francia e in seguito esportati in Italia per essere sottoposti a un'ulteriore trasformazione per la produzione della salsa di pomodoro. In questo caso il Paese di produzione della salsa di pomodoro è l'Italia. L'origine dei pomodori con i quali è stato ottenuto il concentrato e quindi anche la salsa è la Francia (art. 15 cpv. 2 lett. b).

Da diversi anni in Svizzera viene attribuita molta importanza all'indicazione del Paese di produzione delle derrate alimentari. La nuova legge sulle derrate alimentari prevede pertanto che il Paese di produzione sia sempre indicato sugli alimenti preimballati. Tuttavia al Consiglio federale è stata affidata la competenza di stabilire deroghe all'indicazione del Paese di produzione e dell'origine degli ingredienti per i prodotti trasformati. Sulla base dell'ODerr, in questo contesto l'OID stabilisce che per i prodotti trasformati, in alternativa al Paese di produzione, può essere indicata una regione geografica più ampia. Viene inoltre precisato che, per quanto riguarda l'indicazione del Paese di produzione, le «miscele di prodotti tagliati» e le miscele di miele sono considerate derrate alimentari trasformate.

Nel dibattito parlamentare riguardante la nuova legge sulle derrate alimentari è emerso che la regolamentazione sull'origine degli ingredienti, in vigore dal 1° aprile 2000, non era soddisfacente, poiché la provenienza delle materie prime doveva essere indicata solo in casi eccezionali. Pertanto in Parlamento è stata avanzata la richiesta di una dichiarazione dell'origine delle materie prime senza eccezioni. La proposta di regolamento sottoposta a indagine conoscitiva, che prevede una dichiarazione se la parte in massa di un ingrediente è superiore al 50% (al 20% per la carne) o se l'ingrediente deve essere dichiarato ai sensi dell'articolo 12, non ha ottenuto un ampio consenso. Dalle discussioni è emerso che in particolare l'obbligo di dichiarazione nei casi di cui all'articolo 12 è considerato impraticabile. È stato inoltre richiesto che nella futura regolamentazione sia attribuita una maggiore importanza alla protezione dagli inganni. È stata anche rilevata un'esigenza di informazione in particolare per quanto riguarda i prodotti di origine animale.

In linea di principio nell'UE il Paese di origine o il luogo di provenienza viene richiesto sull'etichettatura solo quando il consumatore potrebbe essere tratto in inganno. Tuttavia è obbligatorio per la carne bovina, le uova, il miele e la carne fresca, refrigerata o congelata di suino, ovino, caprino e pollame nonché per le derrate alimentari di origine vegetale come l'olio di oliva e gli ortofrutticoli freschi. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 affida alla Commissione il compito di verificare la necessità e la praticabilità dell'indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza per altri prodotti.

Le disposizioni contenute nei seguenti tre articoli si applicano principalmente alle derrate alimentari preimballate. La disposizione specifica riguardante l'indicazione della provenienza per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato è contenuta nell'articolo 5.

Art. 15: Indicazione del Paese di produzione

Il presente articolo 15 corrisponde essenzialmente all'articolo 15 OCDerr. La norma non vale solo per l'indicazione della Svizzera quale Paese di produzione, ma per tutti i Paesi. Attraverso la riformulazione dell'articolo viene dato maggiore rilievo a tale aspetto.

La novità è rappresentata dal fatto che per le derrate alimentari trasformate può essere indicata *una regione geografica più ampia al posto del Paese di produzione* (cpv. 4). Nel commercio di prodotti altamente trasformati, quali le barrette di cioccolato o di cereali, la margarina, i prodotti lattiero-caseari complessi come il gelato, le pizze surgelate, ecc., si presentavano problemi ricorrenti dovuti al fatto che le imprese operanti a livello internazionale fabbricano i prodotti in Paesi diversi a seconda della capacità produttiva. Per le partite destinate alla Svizzera ne derivavano oneri aggiuntivi e di conseguenza costi cospicui a causa della necessità di adeguare continuamente le etichette. La nuova possibilità di indicare una regione geografica più ampia per le derrate alimentari trasformate attenua questo problema. È possibile avvalersi di tali *agevolazioni* anche per le *miscele di prodotti tagliati*, come lattughe da taglio, macedonia di frutta e miscele di miele, indicando una regione geografica più ampia al posto del Paese di produzione.

Nell'UE per il miele vige l'obbligo di indicare il Paese di provenienza (direttiva 2001/110 CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele). Per la caratterizzazione delle miscele di miele sono previsti requisiti agevolati. Al fine di prevenire ostacoli al commercio, tali agevolazioni troveranno applicazione anche in Svizzera. Per tale motivo per le miscele di miele è stato necessario introdurre la possibilità di indicare una regione geografica più ampia al posto del Paese di produzione, allo scopo di immettere sul mercato svizzero senza cambiare le etichette miscele di miele sulle quali figura correttamente il Paese di origine ai sensi della direttiva 2001/110 CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele.

Per i *prodotti della pesca* deve essere indicato il Paese di produzione. Per i prodotti della pesca catturati in mare, al posto del Paese di produzione deve essere indicata la zona di pesca secondo l'allegato 4. Non è necessario il codice FAO; è sufficiente indicare la zona di pesca a parole (cpv. 5).

L'indicazione del Paese di produzione può essere abbreviata qualora sia utilizzata un'abbreviazione conforme al codice ISO-2 secondo l'elenco dei Paesi per la statistica del commercio estero nella tariffa d'uso 4 nella versione del 1° gennaio 2015. Tale norma è già prevista nel diritto vigente per le uova. Si precisa inoltre che sono ammesse abbreviazioni solo per i Paesi riconosciuti dalla Svizzera. L'indicazione del Paese di produzione ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari non deve essere utilizzata impropriamente per avanzare richieste politiche concernenti il riconoscimento di Paesi (cpv. 7).

Art. 16: Indicazione dell'origine degli ingredienti

Principi

Per l'indicazione dell'origine di un ingrediente non è rilevante il luogo in cui è stato prodotto (ad es. la confettura di fragole utilizzata per la produzione di prodotti da forno) bensì la sua provenienza (l'origine delle fragole utilizzate). Lo stesso vale per i prodotti di origine animale: non è importante il luogo di produzione di un salame, bensì l'origine dell'animale dal quale è stata ottenuta la carne. Per chiarire questo aspetto, nel capoverso 1 è stato introdotto il termine «materia prima». Ai fini della sua comprensione si rimanda all'articolo 15 capoverso 2, in base al quale si tratta di prodotti minerali (ad es. sale), animali e vegetali e derrate alimentari fabbricate esclusivamente con tali prodotti.

In linea di principio per le derrate alimentari preimballate deve essere sempre indicata l'origine di un ingrediente se la sua omissione può indurre in errore il consumatore.

Tale obbligo si applica nei seguenti casi determinanti (capoverso 1):

- l'ingrediente è rilevante a livello quantitativo;
- la presentazione del prodotto induce a pensare che tale ingrediente abbia un'origine diversa.

Rilevanza a livello quantitativo

L'ingrediente è rilevante a livello quantitativo se è contenuto in proporzioni pari o superiori al 50 per cento in massa (capoverso 1). A partire da un tenore del 50 per cento, l'ingrediente diventa in genere un componente essenziale. Per gli ingredienti di origine animale l'indicazione deve figurare a partire da un tenore del 20 per cento in massa (capoverso 3), sulla base dei pareri presentati nell'indagine conoscitiva, nei quali veniva richiesta espressamente questa differenziazione tra derrate alimentari di origine animale e altri alimenti.

Sebbene l'acqua nelle bevande sia rilevante a livello quantitativo, solo raramente costituisce un componente essenziale. Pertanto il rischio di una presentazione ingannevole per quanto riguarda l'origine dell'acqua è ridotto. Inoltre, affinché l'indicazione dell'origine dell'acqua utilizzata nelle bevande sia obbligatoria, la presentazione deve essere ingannevole (caso determinante). Per tale motivo sussisterà solo in rari casi l'obbligo di indicare l'origine dell'acqua per le bevande.

L'origine dell'acqua è essenziale ad esempio per l'acqua minerale. In tal caso, come in precedenza, accanto alle indicazioni di cui all'articolo 3 OID, devono figurare il luogo in cui scaturisce la sorgente e il nome della stessa.

Presentazione ingannevole

Nel seguente esempio la presentazione può essere considerata ingannevole:

sulla bottiglia di «Sugo Toscano» (cfr. esempio sopra, Paese di produzione Italia, origine dei pomodori Francia), oltre all'indicazione del Paese di produzione «Italia» e a una generale «presentazione italiana», figura un'immagine della Torre di Pisa. Da un'osservazione complessiva di tale alimento si potrebbe dedurre che sia stato prodotto interamente in Italia (inclusi i pomodori). Tuttavia l'interpretazione della presentazione ingannevole si basa tuttora sulla valutazione dei singoli casi. Devono essere in particolare considerati il nome del prodotto, l'indicazione del Paese di produzione, le immagini e la presentazione generale.

Non è tuttora necessario indicare l'origine degli ingredienti che di norma non sono prodotti nel Paese indicato come Paese di produzione della derrata alimentare (ad es. frutti esotici in una macedonia di frutta svizzera, art. 16 cpv. 2 lett. a OCDerr), poiché quest'ultimo (in questo caso «Svizzera») non può indurre in errore il consumatore sull'origine della frutta esotica.

Per la stessa ragione le denominazioni che secondo le cerchie interessate non valgono più come riferimento a una determinata provenienza (ad es. «Gulasch ungherese») e che quindi sono diventate *denominazioni della categoria* del prodotto (art. 16 cpv. 2 lett. b OCDerr) non determinano l'obbligo di indicare l'origine degli ingredienti. Nell'OID si è rinunciato a disciplinare in modo specifico questo aspetto, poiché l'utilizzo di tali denominazioni della categoria non legittima i consumatori a desumere una determinata origine di un ingrediente del prodotto. Pertanto in questi casi non viene violato il divieto di inganno ai sensi dell'articolo 12 ODerr.

Esempi per l'obbligo di indicazione dell'origine

Nel caso della bottiglia di «Sugo Toscano» (cfr. esempio sopra nell'introduzione alla sezione 8), l'origine francese dei pomodori nel concentrato utilizzato per la produzione della salsa (oltre il 50 per cento in massa) dovrebbe essere indicata se la confezione lascia intendere che il prodotto provenga interamente dall'Italia.

Nel caso di «Cannelloni alla bolognese» l'origine della carne dovrebbe essere indicata se:

- la carne è rilevante a livello quantitativo, ossia è presente nell'alimento in porzioni superiori al 20 per cento in massa;
- la presentazione lascia intendere che il prodotto provenga interamente dall'Italia; e
- la carne non proviene dall'Italia, bensì ad esempio dal Regno Unito.

Nel caso di una confettura di fragole, l'origine delle fragole dovrebbe essere indicata solo se il prodotto ne contiene in quantità superiore al 50 per cento in massa e se la presentazione può trarre in inganno il consumatore in merito all'origine delle fragole, ossia se ad esempio reca il nome «Confettura di fragole del Seeland» ed è stata prodotta con fragole spagnole.

In questo contesto occorre rilevare che nel caso della «Confettura di fragole del Seeland» devono essere anche osservate le norme Swissness della legge sulla protezione dei marchi, applicabile in parallelo. Diversamente dalla presente ordinanza, tale legge non prevede un obbligo di dichiarazione, bensì disciplina i casi in cui è permesso fare volontariamente riferimento all'origine svizzera.

Diversi Paesi di origine e «regione geografica più ampia»

Il capoverso 2 precisa che, se nel caso della «Confettura di fragole del Seeland» sono state utilizzate fragole provenienti dalla Spagna e dal Marocco, deve esserne indicata l'origine anche se le fragole spagnole costituiscono ad es. il 30 per cento in massa e quelle marocchine il 25 per cento in massa (principio dell'addizione).

Diversamente dall'indicazione del Paese di produzione, per l'origine degli ingredienti non è possibile indicare una regione geografica più ampia. Se l'ingrediente proviene da diversi Paesi, devono essere indicati tutti i Paesi di provenienza. Tuttavia è possibile elencare diversi Paesi solo se la derrata alimentare contiene ingredienti provenienti dai Paesi citati. Se l'ingrediente proviene una volta dalla Francia e un'altra dal Regno Unito, sulla confezione deve figurare come origine nel primo caso la Francia e nel secondo il Regno Unito.

Luogo di apposizione dell'indicazione dell'origine

L'indicazione della provenienza di un ingrediente deve figurare nell'elenco degli ingredienti o nello stesso campo visivo (capoverso 4). Pertanto viene concessa una certa flessibilità, limitata tuttavia soltanto al luogo di apposizione e non all'obbligo di indicazione.

Art. 17: Indicazioni specifiche per la carne e il pesce

Singoli pezzi di carne di bovino, suino, ovino, caprino e pollame

Nell'UE vigono requisiti specifici per le indicazioni figuranti sulla carne. Accanto all'indicazione dell'origine vengono richieste informazioni in merito ai luoghi di allevamento o ingrasso, macellazione e trattamento. I requisiti posti nell'UE all'etichettatura dei pezzi di carne offerti come tali sono complessi e si differenziano per la carne di bovino³ e le carni di suino, ovino, caprino e pollame⁴. Essi sono stati recepiti in forma semplificata nell'articolo 17 (cpv. 1-5). Tuttavia, non appena tali carni vengono esportate nell'UE, devono essere rispettate le prescrizioni dei due regolamenti UE menzionati. Nel caso della carne bovina, l'indicazione obbligatoria dei numeri di autorizzazione del macello e del laboratorio di sezionamento non sostituisce il marchio di identificazione.

Carne macinata

Per la carne macinata venduta come tale è necessario indicare sempre il Paese di produzione. Il Paese di origine della carne deve essere indicato solo se non coincide con quello di produzione (cpv. 6).

Singoli pezzi di pesce

Per singoli pezzi di pesce deve essere indicata la zona di pesca ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5. È inoltre importante rilevare che, ai sensi dell'articolo 18 della nuova ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale, deve essere menzionata anche la *categoria di attrezzi da pesca e il metodo di produzione*.

Singoli pezzi di carne e pesce

³ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, GU L 204 del 11.08.2000, pag. 1.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19.

Per «*singoli pezzi*» si intendono ad esempio «scaloppine» o «cotolette» o nel caso del pesce filetti. Sono incluse anche unità di vendita con più scaloppine, cotolette o filetti di pesce.

Sezione 9: Tenore alcolico

Art. 18

Finora l'indicazione «% vol.» era disciplinata nell'articolo 3 dell'ordinanza del DFI del 29 novembre 2013 sulle bevande alcoliche⁵. In linea con la legislazione UE, tale disposizione è stata recepita nell'OID. Le deroghe contenute nell'allegato XII del regolamento FIAC non sono state recepite, poiché in Svizzera sono disciplinate dal METAS nell'ordinanza del DFGP del 5 ottobre 2010 sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol⁶ (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAI). Tuttavia l'OID stabilisce che il margine di tolleranza è di più o meno 0,5 per cento in volume.

Sezione 10: Partita

Questa sezione disciplina i casi in cui le derrate alimentari devono essere munite di una designazione che permetta di stabilire la partita alla quale appartengono e la modalità di indicazione della stessa.

Art. 19: Principio ed eccezioni

Di norma le derrate alimentari devono essere provviste dell'indicazione della partita, fuorché nei casi stabiliti al capoverso 2. Ad esempio la partita non deve essere indicata quando nei punti di vendita le derrate sono imballate o confezionate su richiesta del consumatore o sono preimballate ai fini della loro vendita immediata. In questo caso si tratta di alimenti considerati non preimballati (art. 2 punto 11 ODerr).

Cambiamento del sistema

La definizione del termine «partita» si trova nell'allegato 1.

Art. 20: Modalità di indicazione della partita

Il capoverso 1 precisa come e dove deve essere indicata la partita.

Sezione 11: Dichiarazione del valore nutritivo

Questa sezione è stata completamente rivista, poiché d'ora in avanti la dichiarazione del valore nutritivo sarà *obbligatoria per la maggior parte degli alimenti*. In alternativa può essere utilizzato anche il termine «caratterizzazione del valore nutritivo». Le indicazioni obbligatorie del valore nutritivo devono mettere i consumatori nella condizione di poter fare una scelta informata.

Cambiamento del sistema

⁵ RS 817,022.110

⁶ RS 941,210.2

Le prescrizioni essenziali sono già contenute nella sezione 11 OCDerr. Tuttavia, ove possibile, l'OID è stata armonizzata con il regolamento FIAC. Gli articoli e le disposizioni sono stati ristrutturati e in parte spostati negli allegati. Gli integratori alimentari e le acque minerali naturali e di sorgente non sono soggetti all'obbligo della dichiarazione del valore nutritivo ai sensi di questa sezione. Tuttavia la sezione si applica alle derrate alimentari destinate all'alimentazione di determinate fasce della popolazione, come gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Le deroghe all'obbligo di indicazione della dichiarazione del valore nutritivo sono elencate nell'allegato 9 (cfr. art. 22).

Gli elementi della dichiarazione del valore nutritivo sono definiti nell'allegato 1.

In questo contesto deve anche essere osservata la scheda informativa concernente l'esattezza delle indicazioni, che deve ancora essere pubblicata.

Art. 21: Principi

In linea di principio la dichiarazione del valore nutritivo diventa obbligatoria in Svizzera. Tuttavia l'allegato 9 elenca le derrate alimentari esenti da tale obbligo. L'intera sezione non si applica agli integratori alimentari, ai sensi della nuova ordinanza del DFI sugli integratori alimentari, e alle acque minerali naturali e di sorgente, ai sensi della nuova ordinanza del DFI sulle bevande. La dichiarazione del valore nutritivo per tali derrate alimentari è basata sulle disposizioni specifiche stabilite in queste ordinanze.

Le derrate alimentari destinate all'alimentazione di determinate fasce della popolazione, come gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, sono soggette alle disposizioni sulla dichiarazione del valore nutritivo.

Art. 22: Indicazioni necessarie

L'articolo 22 elenca gli elementi obbligatori della dichiarazione del valore nutritivo, ossia il valore energetico e il tenore di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Questo ordine di presentazione era già previsto nell'OCDerr (art. 22 cpv. 1). A differenza del regolamento FIAC, in Svizzera sarà ammessa anche in futuro una «dichiarazione del valore nutritivo ridotta», che tuttavia si discosta da quella prevista nell'articolo 25 capoverso 1 lettera a OCDerr poiché, oltre agli elementi ivi richiesti (valore energetico e tenore di grassi, carboidrati e proteine), deve essere indicato anche il tenore di sale, in quanto costituisce un'informazione importante per i consumatori.

Nel capoverso 3 vengono definiti i casi in cui è sempre richiesta una dichiarazione del valore nutritivo ai sensi del capoverso 1, ossia in particolare per le derrate alimentari recanti un'indicazione nutrizionale o sulla salute. Anche le derrate alimentari di cui all'allegato 9 rientranti nel campo di applicazione del capoverso 3 sono soggette all'obbligo di dichiarazione del valore nutritivo ai sensi del capoverso 1. Ne consegue che una derrata alimentare fabbricata artigianalmente ai sensi dell'allegato 9 punto 19 è in genere esente dalla dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo. Se tuttavia viene fornita un'indicazione sulla salute, deve figurare la dichiarazione del valore nutritivo ai sensi del capoverso 1.

L'intera sezione non si applica agli integratori alimentari e alle acque minerali naturali e di sorgente.

Art. 23: Indicazioni supplementari

Se su un alimento è menzionata una sostanza di cui all'articolo 23 capoverso 1 lettere a-f, il suo tenore deve essere riportato nella dichiarazione del valore nutritivo (cpv. 2).

Il capoverso 3 stabilisce che determinate indicazioni possono essere ripetute, legittimando le informazioni sulla parte anteriore della confezione. La ripetizione di indicazioni ai sensi del capoverso 3 è ammessa solo se la confezione reca una dichiarazione del valore nutritivo ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1. Richiamando l'attenzione su determinate sostanze nutritive, la ripetizione può trarre in inganno il consumatore. Tale conseguenza può essere evitata solo riportando una dichiarazione del valore nutritivo completa.

Art. 24: Disposizioni speciali

L'indicazione della quantità di una sostanza oggetto di un'indicazione nutrizionale o sulla salute non prevista nella dichiarazione del valore nutritivo deve figurare nelle immediate vicinanze e nello stesso campo visivo della dichiarazione del valore nutritivo (cpv. 1).

Se del caso, nelle vicinanze di un'eventuale tabella dei valori nutritivi, può figurare una dicitura quale «contiene quantità trascurabili di ...» (cpv. 2).

Se il tenore di sale è dovuto al sodio naturalmente presente, può essere fornita un'indicazione al riguardo (cpv. 3).

Per derrate alimentari immesse sfuse sul mercato e bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume la dichiarazione del valore nutritivo può limitarsi all'indicazione del valore energetico.

Art. 25: Presentazione della dichiarazione del valore nutritivo

L'articolo 25 stabilisce come deve essere presentata la dichiarazione del valore nutritivo, ossia nello stesso campo visivo, in un formato chiaro, nell'ordine di presentazione stabilito e, ove possibile, in forma tabulare. «Nello stesso campo visivo» significa che tutte le indicazioni necessarie devono essere disponibili a colpo d'occhio senza dover girare la confezione.

Occorre rilevare che non devono sempre essere indicate tutte le sostanze di cui all'allegato 11. Tuttavia è vietato inserire altre sostanze nella tabella dei valori nutritivi.

Il capoverso 2 precisa che, in aggiunta alla dichiarazione del valore nutritivo, è possibile utilizzare elementi grafici o simboli.

Il capoverso 3 stabilisce la modalità di presentazione delle informazioni ripetute su base volontaria ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3. Esse devono figurare nel campo visivo principale (parte anteriore della confezione) e rispettare la dimensione di carattere indicata. È ammesso un formato diverso da quello tabulare.

Anche la dichiarazione del valore nutritivo per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato e le bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume può essere presentata in un formato diverso ai sensi del capoverso 4.

Art. 26: Calcolo e indicazione quantitativa del valore energetico e delle sostanze nutritive

Questa disposizione stabilisce i fattori mediante i quali devono essere calcolate le indicazioni richieste e i principi sui quali devono basarsi i valori medi. I fattori di conversione sono elencati nell'allegato 12 e le unità di misura sono indicate nell'allegato 11. Le prescrizioni corrispondono essenzialmente alle disposizioni vigenti dell'OCDerr, tuttavia sono presentate in forma leggermente diversa e comprendono gli allegati.

Art. 27: Indicazione per 100 g o 100 ml

In linea di principio il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive devono essere indicati per 100 g o 100 ml.

Per le vitamine e i sali minerali deve essere espressa anche la percentuale delle quantità di riferimento, in conformità con l'allegato 10.

Per i micronutrienti la percentuale delle quantità di riferimento può essere indicata se viene menzionato che il valore energetico si riferisce alle assunzioni di riferimento per un adulto medio.

Art. 28: Indicazione per porzione o unità di consumo

Questo articolo stabilisce i casi in cui la dichiarazione del valore nutritivo può essere fornita per porzione o unità di consumo e come deve essere indicata.

Per porzione si intende la quantità di un alimento che generalmente viene consumata da una persona durante un pasto.

Un'unità di consumo può comprendere più porzioni. Ad esempio nel caso di lasagne per quattro persone, l'unità di consumo comprende l'intera vivanda (ossia le quattro porzioni).

Sezione 12: Indicazioni nutrizionali e sulla salute

Questa sezione corrisponde alla sezione 12 OCDerr. Sono state modificate solo le disposizioni di seguito menzionate.

Artt. 29-35:

Non è più necessario un campo di applicazione specifico per le indicazioni nutrizionali e sulla salute, poiché rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. Le sostanze nutritive vengono definite nell'allegato 1. Una procedura di autorizzazione per le indicazioni nutrizionali non è più necessaria, poiché gli allegati vengono aggiornati regolarmente.

Analogamente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 1924/2006, nell'articolo 31 capoverso 4 viene stabilito a cosa si devono riferire le indicazioni sulla salute. Nella stesura di questa sezione del diritto vigente non è stato possibile disciplinare allo stesso modo questo aspetto, poiché allora (2008) non era ancora chiaro come formulare nello specifico le indicazioni sulla salute.

Per ragioni di chiarezza, anche nella presente ordinanza si rinuncia alla suddivisione in indicazioni per bambini (riguardanti lo sviluppo o la salute dei bambini) e di altro tipo. La procedura di autorizzazione per le indicazioni svizzere sulla salute è stata mantenuta. Anche in futuro le aziende svizzere avranno la possibilità di ottenere un'autorizzazione per la vendita in Svizzera. È stata inoltre introdotta la possibilità di proteggere, per cinque anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, le informazioni e i dati scientifici utilizzati per la concessione dell'autorizzazione o la motivazione di un'indicazione sulla salute. I dettagli al riguardo sono contenuti nell'articolo 38 capoverso 4 ODerr.

Nel caso di pubblicità, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1 devono figurare nello stesso campo visivo come sulla confezione degli alimenti preimballati.

L'articolo 34 capoverso 2 precisa i requisiti riguardanti l'utilizzo di riferimenti a benefici non specifici di una sostanza nutritiva o una derrata alimentare per la salute in generale o per il benessere derivante dallo stato di salute.

L'articolo 34 capoverso 3 vieta l'apposizione di indicazioni sulla salute su bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume. Poiché gli integratori alimentari con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume non rientrano nelle bevande alcoliche, non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 34 capoverso 3.

Ai sensi dell'articolo 35 capoverso 6, le disposizioni concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute non si applicano alle acque minerali e di sorgente. L'ordinanza sulle bevande contiene disposizioni specifiche in materia. Queste disposizioni non si applicano neppure agli alimenti a fini medici speciali, poiché l'apposizione di indicazioni nutrizionali e sulla salute è espressamente vietata dall'articolo 29 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE).

Sezione 13: Marchio d'identificazione

Artt. 36-38: Principio ed eccezioni, indicazioni necessarie e disposizioni speciali

Questi articoli corrispondono testualmente agli articoli 30-32 OCDerr. Sono stati adeguati solo i rimandi alle ordinanze applicabili.

Capitolo 3: Informazioni volontarie sulle derrate alimentari

Art. 39: Principio

Lo spazio per le indicazioni obbligatorie non può essere limitato da informazioni volontarie. Se le informazioni sulle derrate alimentari di cui all'articolo 3 vengono fornite su base volontaria, in linea di principio devono soddisfare i requisiti in materia. In caso contrario sussisterebbe il rischio di inganno.

Ad esempio le derrate alimentari esenti dalla dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo possono recare una dichiarazione volontaria, che deve tuttavia essere conforme ai requisiti di cui alla sezione 11.

Art. 40: «Vegetariano» o «vegetaliano»

Nell'articolo 40 sono stabiliti i requisiti per l'utilizzo delle indicazioni «vegetariano» e «vegetaliano». Queste disposizioni corrispondono in termini di contenuto all'articolo 33 OCDerr.

Art. 41: Informazioni concernenti l'assenza o il ridotto contenuto di glutine

Il 30 luglio 2014 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, che stabilisce i requisiti riguardanti l'indicazione «senza glutine» o «a ridotto contenuto di glutine». Tali requisiti sono stati recepiti anche nel diritto svizzero. Nella legislazione vigente sono disciplinati nell'articolo 9 dell'ordinanza del DFI sugli alimenti speciali. Le disposizioni della presente ordinanza corrispondono in linea generale a quelle della normativa vigente.

Art. 42 Informazioni sulle derrate alimentari povere o prive di lattosio

Anche queste disposizioni sono state recepite dall'ordinanza vigente sugli alimenti speciali. Tuttavia si precisa che, in caso di utilizzo dell'indicazione «senza lattosio» sugli integratori alimentari, la quantità stabilita (0,1 g) si applica a una dose giornaliera.

Capitolo 4: Adeguamento degli allegati

L'articolo 43 corrisponde all'articolo 41 OCDerr, con l'aggiunta che, se necessario, l'USAV può stabilire disposizioni transitorie.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Le disposizioni transitorie sono disciplinate a livello centrale nell'articolo 95 ODerr.

Per le informazioni concernenti le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato e quelle commercializzate mediante tecnologie di comunicazione a distanza vige un termine transitorio di un anno (art. 95 cpv. 1 lett. a ODerr).

In tutti gli altri casi si applica un termine transitorio di quattro anni, durante il quale sarà quindi possibile apporre sulle derrate alimentari una caratterizzazione conforme al diritto anteriore. Dopo la scadenza del termine transitorio, le derrate alimentari recanti una caratterizzazione conforme al diritto anteriore potranno essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte (art. 95 cpv. 2 ODerr).

È stato inoltre recepito dal diritto anteriore il termine transitorio per marchi commerciali o nomi di produttori esistenti prima del 1° gennaio 2005 (disposizioni transitorie della modifica del 7

marzo 2008), che non soddisfano i requisiti in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute introdotti nel 2008, ora disciplinati negli articoli 29-35 della presente ordinanza. In deroga all'articolo 95 ODerr, tali prodotti possono essere immessi sul mercato fino al 19 gennaio 2022 secondo le disposizioni alimentari concernenti i marchi commerciali e i nomi di produttori in vigore prima del 7 marzo 2008. Dopo il 19 gennaio 2022 tali prodotti potranno essere venduti ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

Allegati

Allegato 1: Definizioni

Questo allegato contiene le definizioni vigenti per la presente ordinanza di termini importanti riguardanti le informazioni sulle derrate alimentari. Tra queste figurano le definizioni recepite dall'allegato 1 del regolamento FIAC e quelle per il glutine e il frumento.

Allegato 2: Derrate alimentari la cui caratterizzazione deve contenere una o più indicazioni supplementari

In questo allegato sono elencate le prescrizioni particolari in materia di caratterizzazione.

Parte A

Questa parte stabilisce le indicazioni integrative che in determinati casi devono accompagnare la denominazione specifica. Ad esempio devono figurare indicazioni sullo stato fisico o sullo specifico trattamento della derrata alimentare, nel caso in cui la loro omissione possa indurre in errore il consumatore (ad es. derrata alimentare scongelata o trattata con radiazioni ionizzanti). Lo stesso vale in presenza di proteine idrolizzate, ad esempio in caso di aggiunta di acqua alla carne o al pesce, trattamento con cloro/ozono oppure pastorizzazione o ricostituzione di un ingrediente.

Non si tratta di un elenco esaustivo, bensì di disposizioni specifiche volte a regolare i casi in cui sussiste un'elevata esigenza di informazione dei consumatori. Anche altri trattamenti particolari non menzionati in questa parte devono essere indicati se l'omissione di tale informazione può trarre in inganno il consumatore. Inoltre devono sempre essere consultate le ordinanze specifiche dei prodotti, poiché possono contenere disposizioni particolari.

Osservazioni su singoli punti

Punto 4: per «denominazione del prodotto» si intende il nome di fantasia. Nella scelta del nome di fantasia occorre tenere presente che in certi casi non possono essere utilizzate determinate denominazioni specifiche, poiché si tratta di denominazioni legali (caratterizzazione o definizione come imitazione, fermo restando che la parola «imitazione» di norma non può essere utilizzata).

Punto 5: questo punto tiene anche conto della rettifica del regolamento FIAC del 18 novembre 2014.

Punto 6: questa disposizione si applica ai prodotti e alle preparazioni a base di carne nonché ai prodotti della pesca nei quali l'aggiunta di acqua supera la dose richiesta per la fabbricazione (BPF) e pertanto non è tecnologicamente necessaria. Ad esempio nel caso dei cervelat o dei wienerli non è necessaria un'integrazione della denominazione specifica, mentre lo è per la carne preimballata (altrimenti non trasformata).

Punto 7: questa disposizione, finora contenuta nell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale, è stata recepita nella presente ordinanza, in linea con il regolamento FIAC. Essa si applica ai prodotti a base di carne costituiti da tagli di carne combinati per formare un unico pezzo. Il prosciutto cotto tradizionale non rientra in questa categoria.

Parte B

Nella parte B sono stabilite le prescrizioni particolari relative alla caratterizzazione per singoli tipi o categorie di derrate alimentari, che si applicano ad es. in caso di utilizzo di gas per il confezionamento, aggiunta di edulcoranti o acido glicirrizico, presenza di un elevato tenore di caffeina nelle bevande o surgelamento di carne o pesce.

Allegato 3 Definizione di altezza della X

Questo allegato disciplina la dimensione del carattere.

Allegato 4 Zone di pesca FAO

Le zone di pesca devono essere indicate al posto del Paese di produzione per i prodotti della pesca catturati in alto mare. Tale elenco corrisponde alle zone di pesca FAO (cfr. anche <http://fischbestaende.portal-fischerei.de/faofanggebiete/>).

Allegato 5 Indicazione e denominazione degli ingredienti

La parte A contiene le *disposizioni particolari relative all'indicazione degli ingredienti nell'elenco degli ingredienti*. Vengono stabiliti gli aspetti da tenere in considerazione nell'indicazione di un ingrediente, come ad es. se è stata aggiunta acqua, se l'ingrediente è stato utilizzato sotto forma concentrata, se è stato ricostituito, se sono presenti funghi o verdure in proporzione variabile, se le miscele di spezie non presentano notevoli differenze in termini di peso, se gli ingredienti costituiscono meno del 2 per cento del prodotto finito o se vengono impiegati oli e grassi raffinati.

Non si tratta di disposizioni nuove, bensì di prescrizioni esistenti raccolte e presentate in maniera diversa in un unico allegato.

Nella parte B vengono elencati gli *ingredienti che possono essere designati con la denominazione di una categoria anziché con la denominazione specifica*. Questa parte corrisponde all'allegato 2 OCDerr e contiene le denominazioni abbreviate per gli oli, i grassi, le farine, gli amidi, ecc. L'indicazione di una categoria alimentare anziché dei singoli ingredienti nell'elenco degli ingredienti non esime dall'obbligo di menzionare le sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate.

La parte C elenca le *denominazioni delle categorie funzionali* (in precedenza chiamate «denominazioni delle categorie») e stabilisce che gli additivi alimentari devono essere indicati mediante la categoria funzionale seguita dalla denominazione singola o dal numero E (emulsionante lecitina di soia). Le denominazioni si basano sull'Ordinanza sugli additivi.

Nella parte D viene definita la *designazione degli aromi*. Inoltre si chiarisce che la chinina e la caffeina sono considerate sostanze aromatizzanti e devono essere caratterizzate come tali.

Nella parte E viene precisato come devono essere designati gli *ingredienti composti* con i relativi additivi. Queste indicazioni corrispondono in gran parte all'articolo 7 OCDerr. La novità è

rappresentata dal fatto che l'elenco degli ingredienti non deve essere fornito se l'ingrediente composto è una derrata alimentare per la quale non è obbligatorio l'elenco degli ingredienti.

Allegato 6 Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate

Questo allegato corrisponde nella sostanza all'allegato 1 OCDerr. La denominazione del tipo di frumento Kamut (marchio commerciale) è stata sostituita dalla denominazione ufficiale frumento Khorasan.

Allegato 7 Indicazione quantitativa degli ingredienti

Questo allegato disciplina le deroghe alle disposizioni sulla QUID (art. 12) e stabilisce le modalità di indicazione nello specifico. Finora tali disposizioni erano contenute negli articoli 9 e 10 OCDerr.

Per «momento dell'utilizzo» si intende il momento della trasformazione.

Esempi sulle deroghe di cui al punto 1:

1.1 a: alimenti solidi in un liquido di copertura;

1.1 b: ad es. confettura;

1.1 c: aromi, erbe aromatiche e spezie;

1.1 d: segale nel pane di segale.

Allegato 8 Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento

L'allegato 8 contiene i particolari riguardanti l'indicazione della data. Non vi sono modifiche rispetto al diritto vigente. Tuttavia è stato introdotto l'obbligo di indicare la data di congelamento.

Punto 1.4 lettera a: tra le verdure ai sensi di questo allegato figurano anche i funghi freschi, che pertanto non necessitano di un'indicazione del termine minimo di conservazione.

Allegato 9 Derrate alimentari alle quali non si applica l'obbligo della dichiarazione del valore nutritivo

L'allegato 9 definisce le derrate alimentari che possono essere immesse sul mercato senza dichiarazione del valore nutritivo, tra cui i prodotti non trasformati (ad es. lattughe da taglio e macedonia di frutta), gli alimenti costituiti da un unico ingrediente (ad es. miele) o i prodotti sottoposti a maturazione (ad es. formaggio). Sono esenti dalla dichiarazione del valore nutritivo anche gli alimenti utilizzati solo in piccole quantità e con un valore energetico trascurabile (ad es. erbe aromatiche, spezie, gomme da masticare).

Sono contemplate in questo allegato anche le derrate alimentari confezionate in imballaggi di piccole dimensioni e quelle fornite direttamente dal fabbricante ai consumatori o ad aziende alimentari locali che le forniscono direttamente ai consumatori. Tra queste ultime rientrano ad esempio gli alimenti venduti in azienda o nei mercati locali, i pasticcini o i panini dei panifici nonché i prodotti di macelleria e caseificio fabbricati artigianalmente che le strutture locali di

vendita al dettaglio acquistano dal produttore e consegnano direttamente al consumatore senza trasformazioni.

Sono inoltre esenti dalla dichiarazione del valore nutritivo le bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2% vol.

L'obbligo di dichiarazione del valore nutritivo non si applica neppure alle derrate alimentari immesse sfuse sul mercato ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 capoverso 1 punto 12 ODerr, ad es. quelle vendute da aziende di ristorazione collettiva o panifici.

Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della nuova ordinanza del DFI sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM), anche il sale commestibile iodato o fluorato è esente dall'obbligo di dichiarazione del valore nutritivo.

Allegato 10 Quantità di riferimento

La parte A contiene le quantità di riferimento per il consumo giornaliero di vitamine e sali minerali per gli adulti: al punto 1 vengono elencati i valori nutritivi di riferimento (nutrient reference values – NRV) per le vitamine e i sali minerali e al punto 2 vengono definite le quantità significative.

La parte B contiene le quantità di riferimento per adulti per il consumo di sostanze energetiche e determinate sostanze nutritive diverse dalle vitamine e dai sali minerali. Oltre all'energia, vengono indicate anche le quantità di riferimento per i grassi totali, gli acidi grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale. Si tratta unicamente di quantità di riferimento ai fini dell'etichettatura, che corrispondono solo in parte alle esigenze effettive della popolazione adulta.

Allegato 11 Presentazione della dichiarazione del valore nutritivo

L'allegato 11 stabilisce come deve essere effettuata una dichiarazione del valore nutritivo in formato tabulare. Queste prescrizioni corrispondono all'allegato XV del regolamento FIAC. Le definizioni dei termini sono contenute nell'allegato 1. Ad esempio per *zuccheri* non si intende solo il saccarosio, bensì tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti nelle derrate alimentari, esclusi i polialcoli.

Allegato 12 Fattori di conversione per il calcolo del valore energetico

Questo allegato corrisponde all'allegato XIV del regolamento FIAC.

Allegato 13 Indicazioni nutrizionali e condizioni per la loro applicazione

Questo allegato corrisponde letteralmente all'allegato 7 OCDerr. Esso è stato ristrutturato ed è presentato in maniera più chiara. Le modifiche apportate derivano dal recepimento delle norme svizzere sulle derrate alimentari a basso contenuto di proteine dall'attuale ordinanza del DFI sugli alimenti speciali.

Punti 28 e 29: d'ora in avanti le indicazioni nutrizionali ivi menzionate potranno essere utilizzate solo per le vitamine e i sali minerali ai sensi dell'allegato 10.

Punto 32.2: per micronutrienti si intendono le vitamine e i sali minerali ai sensi dell'allegato 10.

Allegato 14 Indicazioni sulla salute ammesse per le derrate alimentari, i componenti, i costituenti e le categorie di derrate alimentari, nonché condizioni per il loro impiego

Questo allegato corrisponde all'allegato 8 OCDerr. Sono stati effettuati adeguamenti in seguito all'ammissione di altre indicazioni sulla salute e alla modifica di autorizzazioni esistenti nell'UE ai sensi del regolamento 1924/2006. Sono state introdotte indicazioni riguardanti il fruttosio, l'acido folico, i carboidrati, il calcio, la vitamina D, i flavanoli del cacao, l'amido lentamente digeribile, l'inulina estratta da cicoria, la bevanda analcolica acida riformulata, i carboidrati non fermentabili e i carboidrati non digeribili. Queste aggiunte sono frutto dell'armonizzazione con

il regolamento di esecuzione 2016/854⁷ e i seguenti regolamenti UE: 536/2013⁸, 1135/2014⁹, 2015/7¹⁰, 1228/2014¹¹ e 40/2014¹², 851/2013¹³, 2015/539¹⁴, 2015/2314¹⁵, 2016/1389¹⁶.

Nelle condizioni per l'impiego è specificato se si tratta di indicazioni sulla salute protette.

Allegato 15 Documento di accompagnamento delle materie prime per la fabbricazione di gelatina o collagene (modello)

Si tratta di un modello avente la funzione di documento di accompagnamento per la produzione di gelatina e collagene.

-
- ⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/854 della Commissione del 30 maggio 2016 che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 142 del 31.05.2016, pag. 5.
- ⁸ Regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, del 11 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, GU L 160 del 12.06.2013, pag. 4.
- ⁹ Regolamento (UE) n. 1135/2014 della Commissione del 24 ottobre 2014 relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia, GU L 307 del 28.10.2014, pag. 23.
- ¹⁰ Regolamento (UE) 2015/7 della Commissione del 6 gennaio 2015 che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 3 del 07.01.2015, pag. 3.
- ¹¹ Regolamento (UE) n. 1228/2014 della Commissione del 17 novembre 2014 relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia, GU L 331 del 18.11.2014, pag. 8.
- ¹² Regolamento (UE) n. 40/2014 della Commissione del 17 gennaio 2014 che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 14 del 18.01.2014, pag. 8.
- ¹³ Regolamento (UE) n. 851/2013 della Commissione del 3 settembre 2013 che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 235 del 04.09.2013, pag. 3.
- ¹⁴ Regolamento (UE) n. 2015/539 della Commissione del 31 marzo 2015 che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 88 del 01.04.2015, pag. 7.
- ¹⁵ Regolamento (UE) n. 2015/2314 della Commissione del 7 dicembre 2015 che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 328 del 12.12.2015, pag. 46.
- ¹⁶ Regolamento (UE) n. 2016/1389 della Commissione del 17 agosto 2016 che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini, GU L 223 del 18.08.2016, pag. 55.